



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

**Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai
sensi dell'articolo. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 187

d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato in data **3 maggio 2023** nella seduta n. **94**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 43	37		6
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: la consigliera Silvia CESTARO

Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

R e l a z i o n e

Relatore: la consigliera Silvia CESTARO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
il presente progetto di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Prima Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, gli otto articoli del provvedimento intervengono in materia di personale regionale, di controllo sugli enti amministrativi regionali, di ordinamento contabile e di immigrazione; seguono la declaratoria di assenza di oneri a carico del bilancio regionale e le disposizioni sull'entrata in vigore.

Il Capo I contiene quattro disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione di un articolo della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale" con il quale si prevede che la struttura regionale competente in materia di risorse umane rediga ogni anno gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, per la successiva pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale entro il 30 settembre di ogni anno. A distanza di quasi vent'anni, tale disposizione risulta superata, nei contenuti, da quanto previsto dal legislatore statale con la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e con il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Considerato che tale normativa statale sopravvenuta detta disposizioni puntuali in materia di incarichi conferiti a personale regionale che si sovrappongono, pur con diverse modalità operative, a quelle previste dalla Regione, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure in questione, si propone l'abrogazione della disposizione regionale non più necessaria.

Con l'articolo 2 si apporta una modifica alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale" per introdurre semplificazioni circa lo svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali regionali, prevedendo di esonerare dall'eventuale prova preselettiva quei candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

L'articolo 3 introduce un nuovo articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle

strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”, in materia di mobilità del personale tra pubblico e privato. La norma è diretta a ridisciplinare quanto attualmente previsto dall’articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” - di cui contestualmente viene proposta l’abrogazione - prevedendo per tutto il personale, e non più solo per quello con qualifica dirigenziale, la possibilità di richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale. Inoltre viene previsto che, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, l’amministrazione regionale possa disporre, per singoli progetti d’interesse specifico della medesima e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico.

Infine l’articolo 4, per mantenere il livello di efficienza raggiunto dall’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) nella gestione delle funzioni istituzionali e delle numerose attività delegate in questi anni, è diretto ad adeguarne la dotazione organica al mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale, mediante il trasferimento di ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D, previa corrispondente riduzione di quella regionale, ed a valere nell’ambito del contributo ordinario di funzionamento di AVEPA, già stanziato a bilancio. Con riferimento alla gestione di tali attività delegate, l’organico di AVEPA è stato ridefinito, da ultimo, dalla D.G.R. 3549/2010, in applicazione della legge regionale n. 9/2005, come modificata dalla n. 1/2009. Da tale data sono state sottoscritte più di 35 convenzioni e, a seguito dell’evoluzione normativa, sono incrementate le attività gestite dagli Sportelli Unici Agricoli.

Nel corso della seduta di Prima Commissione del 3 maggio 2023 è stato, inoltre, illustrato ed approvato un emendamento dell’esecutivo, trasmesso al Consiglio in data 26/4/2023, che propone di aggiungere due commi a quelli contenuti nella versione iniziale dell’articolo, al fine di ridefinire il contingente di risorse umane assegnate ad AVEPA, anche in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, ossia delle funzioni in materia di gestione di tale fondo attribuite alla medesima ai sensi dell’articolo 3 quinquies della legge regionale n. 31/2001 e s.m.i..

In relazione allo svolgimento di tali funzioni viene, dunque, trasferita ad AVEPA l’ulteriore capacità assunzionale di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, sempre previa riduzione di quella regionale, ridefinendo il contingente iniziale di 53 risorse umane, di cui alla D.G.R. 311/2022, in complessive 55 unità. Si precisa che le 53 unità iniziali sono in dotazione alla stessa Agenzia essendo, anche, funzionali alla chiusura della programmazione 2014-2020 e alla gestione dei programmi correlati POC e PSC.

Il presente articolo, comprensivo dei commi introdotti in esito all’approvazione dall’emendamento, afferendo alla capacità assunzionale del “sistema Regione” complessivamente inteso, ovvero dell’Ente Regione del Veneto e delle strutture ed organismi ad esso facenti capo (art. 2 DM 3 settembre 2019) e ad un parametro

di sostenibilità finanziaria cui va rapportata la concreta possibilità di assunzione, non comporta incidenza sul bilancio regionale.

Il Capo II si compone di due articoli che incidono in materia di controlli sugli enti regionali modificando la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”. Il primo, in particolare, mira ad assoggettare a controllo da parte della Regione anche i Piani triennali dei fabbisogni di personale per gli enti tenuti alla loro predisposizione in base alla normativa statale o regionale.

Il secondo articolo, invece, introduce l'obbligo per gli enti soggetti a controllo regionale, che non siano già tenuti in base alla normativa statale, di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale e di disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del medesimo nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei medesimi principi previsti dal legislatore statale per gli enti pubblici non economici. Da tali obblighi vengono esclusi i consorzi di bonifica stante la loro particolare natura di enti meramente vigilati e non dipendenti dalla Regione.

Il Capo III contiene un unico articolo che detta disposizioni in materia di ordinamento contabile prevedendo, con una modifica alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, l'attribuzione alla Giunta regionale della competenza ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, ad approvare con regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici, attualmente disciplinati con provvedimenti meramente amministrativi.

Il Capo IV interviene in materia di immigrazione apportando alcune modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”, dirette ad adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori a quella europea del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione i cui progetti sono di durata triennale, sopprimendo la previsione dell'approvazione da parte della Giunta regionale del programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, essendo sufficiente quanto contenuto nel piano triennale approvato dal Consiglio regionale.

Chiude l'articolato il Capo V con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 febbraio 2023, assumendo il numero 187 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 6 marzo in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta di commissione n. 89 del 15 marzo è stato illustrato dall'Assessore competente, affiancato dai referenti delle strutture interessate, che hanno fornito i necessari riscontri su ogni articolo.

Nella seduta n. 94 del 3 maggio il testo è stato esaminato; contestualmente è stato illustrato l'emendamento dell'esecutivo all'articolo 4, cui si è fatto cenno.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori licenziando per l'Aula il provvedimento a maggioranza, comprensivo del suddetto emendamento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo). Si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani con delega Possamai Giacomo).

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE, CONTROLLI SUGLI ENTI REGIONALI, ORDINAMENTO CONTABILE, IMMIGRAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 è abrogato.

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell'Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato."

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

1. Dopo l'articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

"Art. 20 ter - Mobilità del personale tra pubblico e privato.

1. *Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale.*

2. *Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati destinatari.*

3. *Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato" e sue successive modificazioni."*

2. L' articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, inserito dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali", è abrogato.

Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia è trasferita l'ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all'Agenzia, in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia è trasferita l'ulteriore capacità assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento", dopo le parole: "*i regolamenti del personale,*" sono inserite le seguenti: "*gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,*".

2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis - Piano triennale dei fabbisogni di personale.

1. *Gli enti di cui all'articolo 2, per i quali non è prevista come obbligatoria l'adozione della programmazione del fabbisogno di personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate.*

2. *Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, la qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre rappresentare la dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso, evidenziando gli eventuali esuberanti.*

3. *Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165/2001.*

4. *In mancanza dell'adozione dei piani di cui al presente articolo o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale cessato.*

5. *In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell'assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa statale, trova applicazione l'articolo 10 della presente legge.*

6. *Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).".*

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", disciplina le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economici".

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: *“di massima”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle iniziative e”*;
- b) il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 2 dell'articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”*, le parole: *“A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.”* sono soppresse;
- d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 le parole: *“, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'articolo 3”* sono soppresse;
- e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 le parole: *“e del programma annuale”* sono soppresse e le parole: *“di cui ai commi 1 e 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al comma 1”*.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale	5
Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale".....	5
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale". ...	5
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".	5
Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005".....	6
CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali.....	6
Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".	6
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali".	7
CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile	7
Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".	7
CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione.....	7
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".	7
CAPO V - Disposizioni finali.....	8
Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.	8
Art. 10 - Entrata in vigore.....	8